

disorganizzare, ai propri fini e a risparmio di fatica, gli altri servizi con domande incompetenti ed eccessive.

LOCALITÀ DELL' ISPEZIONE. PRESTITO. — L' ispezione dei documenti, a qualunque scopo diretta, non può mai essere permessa sul posto stesso, ove i documenti siano conservati: per evitare indelicatezze che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero recare disordine alle serie. Perciò, in genere, l' accesso ai locali di deposito, ai magazzini, è vietato agli estranei, tranne che per semplice visita, sempre condotta da funzionario responsabile.

Invece, gli atti sono trasferiti in aule, a ciò destinate, e che, come abbiamo detto, si chiamano: *sala di studio*, se l' ispezione, che vi si faccia, non abbia se non scopo culturale; *sala di lettura*, se l' interesse, che vi conduca il richiedente, sia giuridico o finanziario. Ed è ovvia tale distinzione, come appropriata tale appellazione: poichè nella sala di lettura non sono in giuoco se non interessi legittimi, che richiedono una procedura speciale per il rispetto dovuto alla verità, che deve costituirne il fondamento, e quindi non possono essere abbandonati all' altrui cupidigia o all' altrui passione, quando debbano risultare da una prova tangibile, in confronto di terzi. L' interessato può leggervi i documenti, non trascriverli, nè estrarne squarci; nè può leggerli altrove, poichè essi devono essere e rimanere sempre a disposizione di qualunque altro interessato, non essendo ammissibile nè preferenza, nè difficoltà, che leda altrui interesse.

Le operazioni che si compiono nelle sale di studio sono del tutto differenti. A prescindere, oltre che dalla curiosa pretesa di taluni di far credere alla scoperta da loro unicamente fatta di atti d' archivio, de' quali certo avrebbero ignorato l' esistenza se non fosse stata loro indicata da qualche archivista, dalla mania di talaltro che pretende a un diritto di primizia sui documenti di archivio, come se potesse mai immaginare tutti gli scopi, ai quali essi possano ora e in futuro servire, è un interesse puro e semplice, è l' interesse della cultura che vi conduce lo studioso e a lui è lecito leggere e trascrivere quegli atti, dai quali altri non risentirà offesa, ma forse invece beneficio per l' agevolezza procuratagli di poterli consultare stampati. Il progresso della civiltà consiglia a favorirlo sino al punto di trasferire gli atti richiesti nell' archivio della città, ove risieda, se condizioni sue particolari gl' impediscano di accedere al deposito, ove siano d' ordinario custoditi. Questo trasferimento costituisce quello che abbiamo detto chiamarsi *prestito*: prestito della cui convenienza per la qualità e rarità degli atti, per la responsabilità di chi sia preposto alla loro conservazione, è ri-

messo e dovrebbe sempre essere rimesso il giudizio al potere discrezionale delle singole direzioni. Le quali, accogliendone la richiesta debbono ottenerne l'autorizzazione dal ministero dell'interno e l'assenso dalla direzione presso cui permettere la consultazione, che potrebbe pur rifiutarsi di assumere la responsabilità del deposito. Con ciò la legislazione italiana, pure ammettendo il prestito archivistico, lo circonda colle opportune cautele per evitarne tutti i pericoli e non lo acconsente se non entro i confini del Regno: mentre altri Stati riconoscono il prestito internazionale dei documenti archivistici, come di qualunque opera di pubblica biblioteca. Per la Francia è notevole in proposito la circolare del Ministro della pubblica istruzione ai prefetti in data 15 marzo 1905 (1).

ISPEZIONE. — Ma, dovunque l'ispezione avvenga, essa deve essere sottoposta a una cortese, ma severa vigilanza, che dia affidamento circa l'incolumità e l'integrità dall'atto comunicato. Da essa, però, non possono andar disgiunte le agevolezze, che permettano al richiedente di orientarsi e di sollecitare il conseguimento dei suoi desiderii.

Perciò, ad ambedue le sale sono preposti funzionari provetti; i quali dirigono il servizio di rifornimento del materiale domandato, consigliano lo studioso e, all'occorrenza, lo mettono in relazione cogli impiegati del ramo speciale, delle cui carte egli faccia oggetto delle sue indagini.

In queste doverose attenzioni lo studioso acquista coscienza dell'importanza dell'istituto, al quale si sia accostato, e della perizia del personale addettovi. Non deve, però, pretendere contemporaneamente un numero soverchio di atti, per evitare ingombri che possano rendere disagiata lo studio agli altri ricercatori ed eccesso di fatica al personale subalterno, nonchè disorganizzare le serie ed impedire la vigilanza agli ufficiali di assistenza. Contro domande esorbitanti di atti parecchie disposizioni locali hanno, del resto, opposto la norma di non dare contemporaneamente allo stesso studioso più di quattro registri e di dieci atti sciolti entro copertina, coll'obbligo di non mandargliene altri, prima che li abbia del tutto restituiti. Questo provvedimento è logico, se si consideri che non si leggono, nè trascrivono nello stesso tempo tante unità; e che per le rarissime collazionature di testi non se ne adoperano d'ordinario più di due, a differenza di quel che avvenga nelle biblioteche, ove per stabilire la lezione definitiva di un codice occorre spesso averne presenti delle dozzine.

Quando tanta ragionevolezza si abbia da tutte le parti, è facile

---

(1) Pubblicata nel *Bibliographe moderne*, n. 49-50 (1905), p. 97.